



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 145 del 20/07/2018

OGGETTO: "Serate di Nomadelfia" - Associazione "Nomadelfia" - Concessione benefici diretti e indiretti.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di luglio, con inizio alle ore 9:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che il Presidente dell'Associazione Nomadelfia - Associazione Civile da Grosseto, con nota del 19 Giugno 2018, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 10055, ha comunicato di voler realizzare mercoledì 22 agosto p.v., in Largo Portagrande, lo spettacolo "*Serate di Nomadelfia*", esibizioni di danze popolari e figurazioni acrobatiche eseguite da 110 ballerini dai 6 ai 20 anni, *figli delle famiglie di Nomadelfia, "una realtà comunitaria di 350 persone, una sessantina di famiglie che vivono nella totale comunità di beni, secondo lo stile delle comunità cristiane, e che nel corso degli anni hanno accolto in affido come figli, alla pari dei propri, più di 5.000 ragazzi in difficoltà"*;

che, con la medesima nota, il presidente dell'Associazione ha descritto finalità e programma dettagliato dell'evento e, nell'ottica di una collaborazione con l'Amministrazione comunale di Castellana Grotte e in considerazione del valore sociale e culturale dell'iniziativa che punta a promuovere "*valori universalmente condivisibili, quali la fraternità umana, la solidarietà. La giustizia, la pace, la responsabilità personale*", ha rivolto istanza per ottenere la concessione di benefici economici diretti e indiretti per la realizzazione dello spettacolo di che trattasi. In particolare, l'esenzione dal pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni e la concessione di un contributo, quale compartecipazione alle spese necessarie per la organizzazione dello spettacolo, quantificate, in sede di bilancio preventivo, in complessivi € 2.745,00

Preso atto che lo spettacolo "*Serate di Nomadelfia*", definite da Giovanni Paolo II "*singolari itinerari apostolici destinati a portare frutto*", si propongono quale "*forma particolarmente efficace, moderna e coinvolgente di portare un messaggio positivo in una società che ne ha particolarmente bisogno*", realizzata "*da un piccolo popolo che vivendo fraternamente può essere un fermento di una società più giusta per vivere bene*";

Ritenuto, per la circostanza, sussistere un interesse generale della Comunità e considerato, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa allo sviluppo socio-culturale della comunità e del territorio di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";
- il comma 1 dell'art. 1 - Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: "*Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.*";

Visto, quindi, il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina "*per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico*", approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge, e considerato che, a mente dello stesso, l'Ente, ai sensi dell'art. 10 – Soggetti Ammessi – può disporre "*le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere...per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto*";

Verificato che, ai sensi del riferito Regolamento comunale:

- la sopra detta istanza prodotta dall'Associazione Nomadelfia, da Grosseto risponde alle modalità di presentazione previste dallo stesso Regolamento comunale e che, in particolare, la stessa contiene l'indicazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, delle modalità di realizzazione e dei mezzi da impiegarsi,
- l'Associazione di che trattasi risulta costituito, giusta atto di Costituzione in atti, in data 11.03.2013, quindi ben oltre sei mesi precedenti l'istanza prodotta e "*non ha fini di lucro*";
- all'istanza è allegato il programma dettagliato della manifestazione, il preventivo finanziario dal quale risultano analiticamente le spese previste per la realizzazione dell'evento e che lo stesso non contiene spese ritenute dal vigente Regolamento comunale "non ammissibili" a contributo;

Rilevato che:

- la proposta pervenuta da parte dell'Associazione in oggetto risponde ad almeno uno dei due criteri valutativi "iniziativa proposta" di cui all'art. 6 del sopra menzionato Regolamento comunale;
- l'Associazione richiedente risponde a numero cinque su sei dei criteri valutativi "soggetto richiedente" contemplati dal medesimo Regolamento;

Dato atto, quindi, che l'Associazione Nomadelfia - Associazione Civile di Grosseto agisce senza scopi di lucro, e che, giusta dichiarazione agli atti d'ufficio, la stessa si è impegnata ad utilizzare la compartecipazione alle spese da erogarsi da parte di questo Ente per l'attuazione dell'evento in oggetto;

Considerato che il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, consente alla Amministrazione "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, "*l'esenzione dal pagamento della tassa*";

Ritenuto, per quanto sopra detto, di accogliere, in considerazione delle finalità della manifestazione come proposta, l'istanza dell'Associazione in oggetto, così implementando il cartellone delle manifestazioni estive promosso da questa Amministrazione, provvedendo, nel contempo, ad esentare l'Associazione Nomadelfia - Associazione Civile di Grosseto - dal pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni (per max n. 20 manifesti e/o locandine), fissando nella misura di € 500,00, la compartecipazione di questo Ente alle spese di realizzazione dell'evento "*Serate di Nomadelfia*", che si svolgerà in Largo Portagrande in data 22 agosto p.v.

Ritenuto, altresì, di precisare, sin d'ora, che:

- l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo all'Associazione richiedente;
- l'Amministrazione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'evento in oggetto tra l'Associazione in oggetto e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
- l'evento dovrà essere realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità dell'Associazione Nomadelfia, da Grosseto, alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge, nonchè adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, restandone sollevata l'Amministrazione comunale;
- la presente compartecipazione da parte dell'Ente alla realizzazione della manifestazione in parola, quantificata in complessivi € 500,00, sarà erogata ad avvenuta realizzazione della stessa, previa presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/spese) della manifestazione, corredato da relativa documentazione contabile, nonchè da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti ed in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "*lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra*

il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato";

- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che:devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

1 Di Accogliere l'istanza dell'Associazione Nomadelfia - Associazione Civile da Grosseto, presentata con nota in data 19 giugno 2018 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10055 finalizzata alla realizzazione della Manifestazione "Serate di Nomadelfia" in programma il giorno 22 agosto p.v., presso Largo Portagrande di Castellana Grotte dalle ore 21:30 alle ore 23:15;

2 Di esentare, a mente del vigente Regolamento comunale, l'Associazione Nomadelfia dal pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni per il materiale divulgativo dell'evento (max n. 20 manifesti e/o locandine);

3 Di compartecipare con un contributo di € 500,00, alle spese per la realizzazione dell'evento in oggetto, quantificate, in sede di bilancio preventivo, in complessivi € 2.745.00, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 5 che segue e che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;

3 Di prenotare la somma di € 500,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "*Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi*") del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018;

5 Di stabilire che la liquidazione del contributo di cui al punto 3 che precede, è subordinata alla presentazione di dettagliato rendiconto (Bilancio consuntivo Entrate/Spese) dell'evento, corredato

da relativa documentazione contabile, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, a firma del Presidente, sussistendone i requisiti, che il Consorzio non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;

6 Di dare atto che l'Associazione Nomadelfia non persegue fini di lucro e si impegna ad utilizzare la compartecipazione di € 500,00 per l'organizzazione dell'evento in oggetto, giusto programma per come presentato a questo Ente ed agli atti di ufficio e che l'evento dovrà essere realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità della stessa, alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge, nonché adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, restandone sollevata l'Amministrazione comunale;

7 Di dare atto, altresì, che questo Ente:

- non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa in oggetto, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento sarà posta esclusivamente in capo all'Associazione richiedente;
- rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'evento in oggetto tra l'Associazione Nomadelfia e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;

8 Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al SUAP per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Locale (per predisporre le necessarie Ordinanze in materia di sicurezza e viabilità,
- all'Ufficio Tributi – Sezione Tributi Minori dell'Ente;

9 Di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

10 Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione Nomadelfia - Associazione Civile da Grosseto;

11 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 16/07/2018

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 20/07/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

—
Registro albo n: 1204

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2018 al 16/08/2018.

Castellana Grotte, 01/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

—
La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **20/07/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 01/08/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone